

AREA SERVIZIO
UFF. ECOLOGIA
PRES. CONSIGLIO

3 Cfr

DIP 52 - DG 05 - UOD 16



REGIONE CAMPANIA
Giunta Regionale della Campania
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
CASERTA

AL SINDACO DEL COMUNE DI TEANO (CE)
protocollo.teano@asmepec.it

E p. c.

ALLA PROVINCIA DI CASERTA
SETTORE AMBIENTE, ECOLOGIA
E GESTIONE RIFIUTI
settoreambiente.ecologia@pec.provincia.caserta.it

ALL'ARPAC DIP. PROV.LE CASERTA
arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it

ALL'ASL CE AMB.03 DISTR. 14
UOPC DI TEANO (CE)
uopc.teano@pec.aslcaserta.it

AL CONSORZIO ASI DI CASERTA
asi.caserta@pec.it

ALL'ATO 2 NAPOLI - VOLTURNO
protocolloscarichi@pec.it

ALLA DITTA GE.S.I.A. SPA
gesiaspa@pec.it

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0371224 30/05/2016 15,24

Mitt. : 520516 UOD Autorizzazioni ambientali ...

Dest. : SINDACO COMUNE TEANO ED ALTRI

Classifica : 5. Fascicolo : 35 del 2016



Oggetto: Riscontro note prott. nn. 8502 del 23/05/2016 e 8878 del 28/05/2016 - CdS Ditta GE.S.I.A. S.p.A..- DLgs 152/2006 - art. 208 - DGR n. 81/2015.

Con riferimento alle note in oggetto, acquisite rispettivamente ai prott. regg. nn. 0353436 del 23/05/2016 e 369633 del 30/05/2016, che ad ogni buon fine si allegano in copia, si rappresenta che è stata formalizzata una richiesta di parere all'Avvocatura Regionale in merito alla competenza della Regione Campania per i procedimenti di rilascio dell'Autorizzazione Unica per gli impianti di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Pertanto, nelle more dell'acquisizione del succitato parere dell'Avvocatura Regionale, si comunica che la CdS relativa all'approvazione del progetto presentato dalla ditta GE,S.I.A. S.p.A., convocata per il giorno 15 p.v. si svolgerà regolarmente, anche al fine di garantire il rispetto dei termini per la conclusione del Procedimento Amministrativo posto in essere.

Inoltre, si rammenta che, ai sensi della normativa vigente, codesto Ente potrà far pervenire alla scrivente UOD il proprio parere di competenza a mezzo fax al n. 0823554250 o tramite PEC.

Il Responsabile del Procedimento
avv. Giuseppe Miniero

COMUNE DI TEANO
PROVINCIA DI CASERTA

31 MAG 2016
Prot. N. 0309021
Citt. Teano (CE)

Il Dirigente
dott. Angelo Ferraro

PEC *teano*

Da "ufficiosegreteria.teano" <ufficiosegreteria.teano@asmepec.it>
"dg05.uod16@pec.regione.campania.it" <dg05.uod16@pec.regione.campania.it>,
"settoreambiente.ecologia@pec.provincia.caserta.it"
<settoreambiente.ecologia@pec.provincia.caserta.it>,
A "arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it"
<arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it>, "uopc.teano@pec.aslcampania.it"
<uopc.teano@pec.aslcampania.it>, "protocolloscarichi@pec.it" <protocolloscarichi@pec.it>,
"asi.caserta@pec.it" <asi.caserta@pec.it>

Data lunedì 23 maggio 2016 - 12:42

art. 208 d.lgs 152/2006. comunicazione urgente/ricorso in sede di autotutela

Pregasi prendere visione comunicazione allegata.
In attesa di sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.
L'ufficio segreteria

Allegato(i)

comunicazione urgente Regione.pdf (219 Kb)


REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0353436 23/05/2016 13,16

Mitt. : CITTA' DI TEANO

Ass. : 520516 UOD Autorizzazioni ambientali ...

Classifica : 9. Fascicolo : 35 del 2016



Data _____
Al Responsabile del Procedimento
Pinico

IL DIRIGENTE



CITTÀ DI TEANO
PROVINCIA DI CASERTA

Ufficio del Sindaco

COMUNE DI TEANO
PROVINCIA DI CASERTA

31 MAG 2016

Prot. N. _____

Cat. _____ Cl. _____ Fasc. _____

Prot. 8502 del 23/05/2016

All' Unità Operativa Dirigenziale
"Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti"
viale Carlo III n.153 "ex CIAP1"
81020 – San Nicola La Strada (CE)
dq05.uod16@pec.regione.campania.it

e p.c. Alla GE.S.I.A. SPA
gesiaspa@pec.it

Alla Provincia di Caserta
Settore Ecologia
settoreambiente.ecologia@pec.provincia.caserta.it

All' ARPAC DIP. PROV.LE CASERTA
arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it


All' ASL CE AMB.03 DISTR.14
uopc.teano@pec.aslcaserta.it

All' ATO 2 CAMPANIA
protocolloascarichi@pec.it

Al Consorzio ASI Caserta
asi.caserta@pec.it

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0353436 23/05/2016 13,16
MUN. : CITTÀ DI TEANO

Rev. : 520516 UOD Autorizzazioni ambientali ...
Classifico : 5. Fascicolo : 35 dal 2016



OGGETTO: Art.208 D.lgs. 152/2006. Procedimento per l'autorizzazione unica di approvazione del progetto e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, da ubicare nel Comune di Teano (CE) Loc. Santa Croce Zona Industriale ASI Agglomerato 20. **Comunicazione urgente/Ricorso in sede di autotutela.**

Con la nota vs. prot.2016.0116474 del 19/02/2016, codesta Amministrazione ha comunicato di aver avviato il procedimento in oggetto indicato, in attuazione dell'articolo 208 del vigente Testo Unico Ambientale.

Si ritiene doveroso richiamare alla Vostra attenzione quanto disposto dall'articolo 38 comma 3 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112

Ufficio del Sindaco – piazza Municipio snc – Teano (CE)

Email: n.dibenedetto@comune.teano.ce.it

Pec: protocollo.teano@asmepcc.it – sindacoteano@pec.comune.teano.ce.it

- Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria", che alla lettera a) prevede la "... attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, - omissis ...". Tale principio, come ben noto, è stato trasposto nelle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008". In particolare, per il caso di specie, si richiamano:

1. l'articolo 2 comma 1 che ribadisce " ... è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59."
2. l'articolo 2 comma 2 che specifica "Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto."
3. l'articolo 2 comma 4 individua le sole tassative esclusioni "Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163."
4. l'articolo 4 comma 1 chiarisce che "Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità."
5. l'articolo 4 comma 2 dettaglia "Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente."

Tanto richiamato, si sottolinea:

- che la disciplina del SUAP (DPR 160/2010, ai sensi della Legge n. 133/2008 cit.), com'è noto, prevale sulla disciplina di settore (art. 208 cit.), giusta corretta argomentazione della Presidenza del Consiglio - Segreteria Tecnica dell'Unità per la Semplificazione e la qualità della regolazione;

- che, pertanto, la Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 81/2015 nella parte in cui (Disciplinare - Allegato 1, parte terza, 3.3) dà indicazione per presentare la domanda di autorizzazione all'Unità Operativa Dirigenziale (della Regione) territorialmente competente, appare in palese contrasto con la normativa generale richiamata.

Da tutto quanto sopra emerge che il procedimento dettagliato nel vigente articolo 208 del decreto legislativo 152 del 2006, che non è incluso nelle tassative esclusioni sopra indicate, deve essere necessariamente contemperato e coordinato, in coerenza con la normativa comunitaria e statale vigente, con quanto disposto dal D.P.R. n. 160/2010. Ragion per cui si è dell'avviso che l'istanza (ex art.208 co.1 d.lgs.152/2006) della G.E.S.I.A. S.p.A. debba essere ripresentata al S.U.A.P. del Comune di Teano, unico punto di accesso ed unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive. Il nostro ufficio provvederà poi ad inoltrare, con le modalità di cui al d.P.R. 160/2010, la richiesta agli uffici regionali competenti che possono poi procedere in conformità a quanto prescritto dal più volte citato articolo 208. Al termine del procedimento, stante il divieto di cui all'articolo 4 comma 2 del suddetto decreto, la Regione trasmetterà al S.U.A.P. le proprie determinazioni per il necessario inoltro al richiedente.


Stante quanto sopra, rilevato che ad oggi è stata posta in essere una procedura difforme dallo schema delineato dal quadro normativo vigente, si invita codesta Amministrazione a voler, in sede di autotutela, archiviare il procedimento in essere per poter eventualmente regolarizzare l'iter amministrativo, che ad oggi, a parere degli scriventi, è da ritenersi illegittimo.

Si resta in attesa di cortese ed urgente riscontro. Salvis iuribus.

Il Responsabile del S.U.A.P.
(ing. Tommaso Compagnone)




Il Responsabile dell'Ufficio legale
(avv. Fernando Zamboni)



Il Sindaco

(ing. Nicola Di Benedetto)





Da "ufficiosegreteria.teano" <ufficiosegreteria.teano@asmepec.it>
A "dg05.uod16@pec.regione.campania.it" <dg05.uod16@pec.regione.campania.it>
Data domenica 29 maggio 2016 - 22:12

Art. 208 del D.lgs. n.152/2006. Procedimento per l'autorizzazione unica di approvazione del progetto e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi in località "S. Croce" di Teano. Illegittimità della procedura e contrasto con la pi

Pregasi voler urgentemente riscontrare la nota in allegato.
Il Sindaco di Teano
Ing. Nicola di Benedetto

Allegato(i)

art. 208 d.lgs 152 del 2006.pdf (264 Kb)



Data _____
Al Responsabile del Procedimento
MINIERO
IL DIRIGENTE



CITTÀ DI TEANO


PROVINCIA DI CASERTA

Ufficio del Sindaco

Prot.8878 del 28/05/2016

➔ All' Unità Operativa Dirigenziale
"Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti"
viale Carlo III n.153 "ex CIAP1"
81020 – San Nicola La Strada (CE)
dq05.uod16@pec.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0369633 30/05/2016 11,52



OGGETTO: Art. 208 del D.lgs. n.152/2006. Procedimento per l'autorizzazione unica di approvazione del progetto e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi in località "S. Croce" di Teano. Illegittimità della procedura e contrasto con la pianificazione provinciale e regionale. Invito ad annullare-sospendere il procedimento e messa in mora.

Con riferimento a quanto in oggetto epigrafato, si significa quanto segue.

FATTO

1. In data 12/06/2014, la ditta GE.S.I.A. S.p.A. ha chiesto alla Regione Campania l'autorizzazione unica in procedura ordinaria ex art. 208 del D.lgs. 152/2006 per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di trasferimento e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi da ubicare nel Comune di Teano (CE), loc. Santa Croce, in presunta zona industriale ASI, agglomerato 20 (NCEU fg. 76 p.ile 35 e 5014), che corrisponde all'area ove è ubicata la vecchia fabbrica ISOLMER.
2. La Regione Campania, prima della Conferenza dei Servizi con valenza istruttoria ai fini dell'autorizzazione finale (indetta per il giorno 15/06/2016), ha autorizzato la "compatibilità ambientale" dell'impianto con Decreto Dirigenziale n. 64 del 02/02/2016, pubblicato sul BURC n. 8 del 08/02/2016;
3. La GE.S.I.A., invero, ha presentato la documentazione relativa alla VIA alla Regione Campania, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152 cit., a firma del dott. Monaco Marcello, chimico, assumendo:
 - a. che il sito dove sorge l'impianto "*...rientra nel piano per le aree di sviluppo industriale del Consorzio di Caserta. Agglomerato n. 20 denominato Teano-Maiorisi approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 27/08/ '08*";
 - b. che "*...tale area non ricade ... in ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi*";
 - c. che "*...nel territorio, visto nel suo complesso, in seguito ad analisi accurata sul valore naturale-ambientale, non è possibile annoverare la presenza di un gran numero di elementi naturalistici ...*";

Ufficio del Sindaco – piazza Municipio snc – Teano (CE)
Email: n.dibenedetto@comune.teano.ce.it
Pec: protocollo.teano@asmepec.it – sindacoteano@pec.comune.teano.ce.it



4. La GE.S.I.A. assume che l'area della ex ISOLMER sia industriale sulla scorta di un certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di Teano in data 26/07/2013 non alla GE.S.I.A. stessa. Il suddetto certificato di destinazione urbanistico, tuttavia, nel mentre conferma la destinazione agricola dell'area, secondo il P.d.F. vigente, "informa" che le particelle interessate (35 e 5014 del F. 76), "...rientrano nel Piano per le Aree di Sviluppo Industriale del Consorzio ASI, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 27/08/2008". Doveva essere, dunque, chiaro - atteso che il procedimento di approvazione del Piano ASI non si conclude affatto con una Delibera di Consiglio Comunale (cfr. art.10 L.R. 13 agosto 1998), che l'indicazione aveva, appunto, solo valore informativo di una procedura in itinere e che ad oggi non si è ancora conclusa.
5. A fortiori, da un lato, con la deliberazione n. 100/2016, il Consorzio rileva la decadenza del Piano ASI e, dall'altro, su specifica richiesta del Sindaco di Teano, non è in grado di attestare la conclusione del procedimento di cui alla Deliberazione di C.C. n. 29 cit. (avendo richiesto, all'uopo, l'ASI un parere in merito ad un legale di fiducia).

CHIARITO QUANTO IN FATTO, si porta a conoscenza della S.V. che:

- A) Il Piano Territoriale della Regione Campania ad oggi vigente perimetra i Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) ed include tutto il territorio teanese in un Sistema, identificato con la sigla A11, a sviluppo dominante a matrice naturalistica.
- B) Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Caserta ad oggi vigente ricomprende l'area interessata nella fascia fluviale da sottoporre a tutela della profondità di 1000 metri dalle sponde dei corsi d'acqua (PTR - LGP) - cfr. tavola grafica "B3.2.5 Identità culturale. I beni paesaggistici del P.T.C.P." -: tutela riconducibile alle prescrizioni di cui ai Titoli II e III delle norme del P.T.C.P. immediatamente cogenti nelle more dell'approvazione del P.U.C., ai sensi dell'art.81, co. 5 delle medesime Norme.
- C) Le tavole grafiche del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Caserta ad oggi vigente individuano l'area interessata con il colore grigio, e quindi caratterizzata da un "IMPIANTO RECENTE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE" e la circondano con un vasto areale di colore verde, testualmente, di "PREMINENTE INTERESSE PAESAGGISTICO".
- D) La tavola grafica B1.1.2 "Inquadramento strutturale. Spazi e reti" del P.T.C.P. individua le perimetrazioni A.S.I. vigenti, ed essa non ricomprende l'area della ex ISOLMER. La tavola grafica 12.A del P.T.C.P., dedicata al solo agglomerato A.S.I. di Teano in scala 1:15.000, conferma tale esclusione.
- E) L'articolo 18 comma 9 della vigente legge regionale 16 del 22/12/2014 precisa che "Il Ptcp ha valore e portata di piano regolatore delle aree e dei consorzi industriali di cui alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 16....".

Per tutto quanto sopra è evidente che la GE.S.I.A. S.p.A. abbia basata le sue analisi su un non corretto inquadramento urbanistico-edilizio, ed una errata e ingannevole considerazione dei problemi ecologici, tecnici e dei necessari accorgimenti di sicurezza per l'installazione in loco di un grande impianto di trattamento e trasferimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi. È abbastanza chiaro infatti che l'area di interesse è in zona agricola, e non in area industriale A.S.I., e la destinazione promossa dalla GE.S.I.A. S.p.A. contrasta con le previsioni e strategie di sviluppo territoriali previste dal P.T.R. e dal P.T.C.P. Tale mancata conformità ai predetti strumenti territoriali impedisce l'avvio di qualsiasi procedimento finalizzato all'approvazione di una variante allo strumento di pianificazione comunale vigente, secondo quanto ricordato dalla Provincia di Caserta con propria nota prot.15485 del 06/02/2013 in attuazione dell'articolo 3 del vigente regolamento regionale n.5 del 04/08/2011.



Si ritiene, altresì, doveroso segnalare che la Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti", all'articolo 12, comma 4 (Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti), prescrive che: "***Gli impianti per la gestione dei rifiuti non possono essere localizzati nelle aree individuate nel Piano Territoriale Regionale della Campania (PTR) come "Sistemi territoriali di Sviluppo: Dominanti" a matrice Naturalistica (Aree A), fatti salvi gli impianti di trattamento aerobico della frazione organica a servizio dei Consorzi di Comuni, nonché gli impianti di compostaggio di comunità***". Ration per cui, vista l'appartenenza del territorio teanese al Sistema Territoriale di Sviluppo (STS) A11, a sviluppo dominante a matrice naturalistica, **la tipologia di impianto proposto da G.E.S.I.A. non è autorizzabile.**

SOLO PER SCRUPOLO DI COMPLETEZZA, inoltre, è il caso di sottolineare, e ricordare quanto già precedentemente comunicato, che il procedimento attivato dalla G.E.S.I.A., come disciplinato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 81/2015, viola palesemente gli articoli 2, commi 1 e 2 e l'articolo 38 comma 3 della Legge n. 133/2008, nonché il conseguente Regolamento di attuazione - d.P.R. n. 160/2010 -, nella parte in cui prescrivono tassativamente che è il S.U.A.P. del Comune territorialmente interessato l'unico punto di accesso per il richiedente un'attività produttiva, per cui - coordinando la normativa generale con quella di settore dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 208) - il richiedente l'autorizzazione per un nuovo impianto di trattamento di rifiuti avrebbe dovuto trasmettere la pratica al Comune e non direttamente alla Regione Campania. La normativa generale citata, infatti, che prevale su quella settoriale, prevede all'articolo 2, comma 4, le tassative esclusioni dal S.U.A.P., non individuando tra esse gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

TANTO PREMESSO, CHIARITO E SEGNALATO,

Visto che l'intero procedimento unico di autorizzazione deve considerarsi irrimediabilmente viziato e contra legem;

SI INVITA

la S.V. a voler provvedere, nel termine di sette (07) giorni dal ricevimento della presente, in sede di autotutela, ad **annullare il procedimento unico di autorizzazione in parola ed a revocare la Conferenza di Servizi già indetta per il giorno 15/06/2016.**

In mancanza, e senza ulteriore avviso, si sarà costretti ad impugnare con ricorso straordinario al Capo dello Stato il Decreto di "compatibilità ambientale" già emesso e ad adire la tutela giurisdizionale in tutte le sedi deputate.

La presente, ha valenza anche di messa in mora, per i danni anche economici che il difetto di istruttoria del procedimento ha generato e potrà in futuro generare.

Si invita la S.V., altresì, a voler riscontrare le note di questa Amministrazione già precedentemente inviate.

Si avverte, infine, che la presente nota sarà inviata separatamente anche alla ditta proponente e alle Amministrazioni invitate alla partecipazione della prossima Conferenza dei Servizi.



Il Sindaco

(ing. Nicola Di Benedetto)